

Quesito n. 2

Requisiti del Direttore Tecnico della Società di ingegneria:

a pag. 6 del disciplinare di gara, punto 5.3, viene indicato che al direttore tecnico spetta l'approvazione e la firma degli elaborati con la solidale responsabilità civile nei confronti della stazione appaltante.

Nello specifico si richiede di quali elaborati trattasi e di chi li abbia redatti. Si chiede pertanto se gli elaborati di progetto debbano essere firmati dal direttore tecnico solo per presa visione o per validazione della progettazione. L'attività di validazione progettuale non sembra essere compresa nelle attività oggetto di gara.

Risposta

Il punto 5.3, pag. 6, del disciplinare di gara si riferisce ad una indicazione di massima valevole per le società in grado di offrire servizi complessi come quelle d'ingegneria la quale, nel caso di specie, può aver valore solo nell'ipotesi di eventuali variazioni o addizioni al progetto disposte dal direttore dei lavori in corso d'opera, nei limiti di legge.

Per tale ragione si specifica che il Direttore tecnico di cui trattasi non è chiamato a firmare nessun elaborato di progetto esistente, né ad assumersene responsabilità e/o validazione, visto che il progetto stesso ha già ottenuto la sua approvazione e validazione nei termini e modalità di legge.

Il Rup

Geom. Alessandro Silari